

## Permessi elettorali: istruzioni per l'uso

Si avvicina la data della prossima consultazione elettorale, riepiloghiamo le norme per usufruire dei permessi elettorali da parte degli aventi diritto.

### **a) Per lo svolgimento della campagna elettorale**

Il personale della scuola a tempo indeterminato, se candidato, può richiedere, cumulativamente, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali per lo svolgimento della campagna elettorale nonché, per i soli docenti, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 24.7.2004. Il personale con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto o 30 giugno) può fruire invece di 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 18 del CCNL 2003. Il suddetto personale può inoltre fruire di un ulteriore periodo di aspettativa senza retribuzione.

### **b) Diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali (Presidente, Scrutatore e rappresentante di lista)**

A tutti i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta sia ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), che ai rappresentanti di lista. Tale personale inoltre ha diritto a recuperare le giornate non lavorative siano esse festive (la domenica) che non lavorative quali sabato o lunedì liberi, nel "periodo immediatamente successivo di impegno ai seggi" o in giorni di recupero da concordare con il dirigente scolastico, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protrassero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi, ai lavoratori occupati nei seggi spetta il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

### **c) Permesso retribuiti per esercitare il diritto di voto**

La concessione del "permesso elettorale retribuito" per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il docente risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. In tali condizioni al lavoratore spetta un limite di tempo (comprensivo del tempo di viaggio di andata e ritorno) pari a:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

### **d) Assenza dei lavoratori per votare in comuni diversi da quelli dove lavorano**

Il personale che non si trova nella situazione descritta sopra, e cioè che abbia liberamente scelto di mantenere la residenza in comune diverso da quello di servizio, non può beneficiare del permesso elettorale. In tal caso sono possibili per tutti **permessi non retribuiti** per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire, a tale scopo, di 1 o 2 giorni di permesso retribuito di cui all'art. 15 c. 2 del Ccnl/03 (3gg. + 6 di ferie per i docenti a tale scopo) se non ancora utilizzati.

**e) Sono previste agevolazioni sulle spese di viaggio**, previa presentazione della tessera elettorale.

*NB: si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.*

L'**[approfondimento sui permessi elettorali](http://www.flcgil.it)** è pubblicato sul nostro sito [www.flcgil.it](http://www.flcgil.it).